

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1676

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTEMERO

Disciplina delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e delle iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero

Presentata il 23 settembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di riformare le istituzioni scolastiche italiane all'estero e i corsi di lingua e di cultura italiane nel mondo a partire dalle mutate esigenze formative e sociali.

Le istituzioni scolastiche italiane e i corsi di lingua e di cultura italiane all'estero sono ad oggi regolamentati dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, e dalla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La presenza di istituzioni scolastiche e di iniziative di formazione al di fuori del territorio metropolitano nacque storicamente con l'intento di fornire risposte alle esigenze dei figli dei nostri emigranti per consentire loro di non perdere le loro radici culturali e di reinserirsi nella società italiana in caso di rientro in Italia. Rispetto al mo-

mento storico di nascita del quadro normativo, la situazione è radicalmente mutata per il significativo attenuarsi del fenomeno dell'emigrazione e per il progressivo trasformarsi delle caratteristiche sociali e culturali degli italiani all'estero, oggi connotate da una presenza intellettualmente e professionalmente qualificata, alle cui esigenze formative le iniziative scolastico-culturali non sono più in grado di rispondere. Accanto a ciò è cresciuta la domanda di conoscenza della lingua e della cultura italiane nei Paesi esteri, domanda che non risulta soddisfatta da un'offerta qualificata e strutturata.

La necessità di procedere ad una ristrutturazione dell'intero settore è legata anche alla considerazione che le nostre istituzioni scolastiche all'estero e i corsi di lingua e di cultura italiane costituiscono

una parte importante del nostro « sistema Paese », nonché della promozione e della penetrazione della nostra immagine in termini culturali, ma anche economici.

Il quadro della presenza italiana all'estero nel settore scolastico, formativo e culturale va pertanto ripensato sia in termini organizzativi che contenutistici in modo sistematico e armonico.

La presente proposta di legge intende fornire un quadro sistemico e organico delle iniziative a partire dalla riorganizzazione delle funzioni delle competenze della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale (DGPCC) e della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie (DGIT) del Ministero degli affari esteri.

Per questo, dopo aver individuato come finalità la promozione e la diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero, superando l'intento assistenzialistico in favore dei nostri emigranti, si prevede che la DGPCC assuma la nuova denominazione di Direzione generale per la promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo (articolo 2, comma 1). Essa assume tutte le funzioni e le competenze della DGPCC e quelle dell'ufficio II della DGIT. Non si tratta di un dipartimento aggiuntivo né di un'agenzia esterna al Ministero degli affari esteri, ma di una Direzione generale che assorbe e semplifica i compiti e le competenze di quelle già esistenti (articolo 2, comma 2). La Direzione si articola in quattro uffici distinti in aree omogenee per funzioni (articolo 2, comma 3):

a) ufficio I: area culturale, scientifica e di promozione culturale;

b) ufficio II: area di promozione della lingua italiana, della certificazione delle competenze linguistiche, delle istituzioni scolastiche e della valutazione dei titoli di studio;

c) ufficio III: area delle borse di studio, degli scambi di giovani, dei rapporti interuniversitari e delle politiche giovanili;

d) ufficio IV: area di gestione del personale e delle risorse finanziarie, di

supporto legale e contenzioso e di gestione dei servizi.

Tale ristrutturazione permette, in particolare, di gestire congiuntamente le istituzioni scolastiche italiane all'estero e i corsi di lingua e di cultura italiane, raggruppandoli in un'unica area, elemento questo che risponde alle richieste degli operatori del settore.

Il Ministero degli affari esteri continua a mantenere la *governance* e un ruolo di indirizzo, controllo, vigilanza e promozione, anche attraverso la centralità che in questa proposta di legge assumono gli accordi bilaterali e le convenzioni, stipulati attraverso i rappresentanti del Ministero con le autorità locali (articolo 1, comma 3). Al tempo stesso, nell'ottica di una più chiara divisione di competenze tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'ufficio I, di promozione della lingua italiana, della certificazione delle competenze linguistiche, delle istituzioni scolastiche e della valutazione dei titoli di studio, è affidato a personale amministrativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è diretto da un dirigente indicato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 2, comma 7). Lo scopo di tale proposta è quello di far sì che le istituzioni scolastiche e le iniziative formative all'estero non assumano l'aspetto di « monadi » distaccate dal sistema scolastico nazionale, ma abbiano un'effettiva ricaduta su di esso, motivo per cui si è mantenuto un contingente di docenti inviato dal territorio nazionale. Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono affidate le competenze tecniche specifiche relative agli ordinamenti, agli aspetti curricolari, alla parità, all'autonomia scolastica, al reclutamento e alla formazione dei docenti, alla valutazione dei titoli di studio e alle certificazioni linguistiche.

La Direzione svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie istituzioni statali e le realtà territoriali, pianifica le scelte organizzative, individua

gli obiettivi e i criteri per il miglioramento dell'offerta formativa e culturale, gestisce e controlla le iniziative e le risorse finanziarie (articolo 3).

Per la funzione specifica di coordinamento è istituita un'apposita commissione, che attua un raccordo tra i Ministri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, i responsabili delle aree e della Direzione e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di rendere operative le linee di politica culturale e formativa individuate dal Ministero degli affari esteri (articolo 4).

La Direzione assume un'articolazione a livello territoriale di circoscrizione consolare o sovra-consolare negli uffici scolastici consolari e negli istituti italiani di cultura (articolo 2, comma 4). L'autorità consolare continua a mantenere la sua funzione di vigilanza e di controllo (articolo 5, comma 3). Gli uffici scolastici consolari possono comprendere più circoscrizioni, svolgono funzioni di coordinamento e di controllo dell'offerta formativa del territorio da loro dipendente e promuovono la lingua e la cultura italiane anche attraverso la diffusione della certificazione delle competenze linguistiche, stabilendo a questo scopo rapporti con enti e con autorità locali e contribuendo allo sviluppo di reti di istituzioni scolastiche. Essi forniscono, inoltre tutto il supporto informativo agli utenti e alle istituzioni scolastiche in relazione alle leggi e ai regolamenti emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche di concerto con il Ministro degli affari esteri, vigilano sulla loro applicazione e sulle iniziative scolastiche, formative e linguistiche statali, paritarie o promosse da enti gestori (articolo 5).

Nella presente proposta di legge la promozione della lingua e della cultura

italiane si articola in: 1) istituzioni scolastiche e iniziative di formazione (capo II del titolo II); 2) corsi di lingua e di cultura italiane all'estero (capo III del titolo II); entrambe coordinate dalla medesima area della Direzione, in modo da individuare linee di intervento sinergiche e sistematiche.

Uscire dalla logica oramai superata che la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero rientri nella tutela dell'identità socio-culturale e linguistica d'origine delle comunità italiane all'estero significa indirizzare sempre più le iniziative scolastiche formative italiane all'estero verso l'istituzione e la promozione di corsi di lingua italiana integrati e di sezioni bilingue all'interno delle istituzioni scolastiche locali, europee e internazionali, prevedendo la sottoscrizione di appositi accordi culturali con i Paesi ospitanti. I dati diffusi dal Ministero degli affari esteri evidenziano la crescita nella nostra rete scolastica all'estero della presenza di alunni stranieri, che oggi raggiungono l'80 per cento degli iscritti.

Per questo la presente proposta di legge prevede l'individuazione e l'incentivazione di iniziative come:

1) corsi di lingua italiana inseriti nelle scuole straniere;

2) corsi integrati di lingua italiana;

3) corsi di lingua italiana in sezioni bilingue di scuole straniere mediante un accordo culturale con il Paese interessato accanto alle già esistenti istituzioni scolastiche italiane statali e paritarie, dottorati (articoli 9 e 10) e concede la possibilità di effettuare progetti che prevedono l'istituzione di cattedre di lingua e di cultura italiane, sovvenzionate da enti gestori, da autorità locali o da altri enti, da associazioni e da fondazioni con fini educativi (articolo 9). Si tratta di un primo passo verso la costituzione di un sistema integrato che consente un'allocatione delle risorse finanziarie mirata e più proficua, unita ad un'offerta formativa di qualità, in

grado di rispondere alle esigenze delle famiglie del Paese ospitante e a quelle dei nostri connazionali.

Un progetto di riqualificazione dell'offerta formativa italiana all'estero comporta un ripensamento in termini di contingenti e di reclutamento del personale.

La presente proposta di legge, pur non rinunciando all'invio di contingente dal territorio nazionale, lo quantifica in rapporto al limite massimo di spesa fissato per decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 18), e ne cambia le modalità di reclutamento (articoli 20, 24, 25, 26, 27 e 28) e la funzione (articolo 38). Parte del personale docente e amministrativo proviene dal territorio nazionale, una parte, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, può essere assunta *in loco* con contratto di diritto privato (articolo 5, comma 2, articolo 18 e capo VII del titolo III). L'assunzione di personale *in loco* comporta una riduzione dei costi a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero degli affari esteri. La qualità dell'insegnamento, corrispondente a quella del personale inviato dall'Italia, è garantita dal possesso di alcuni requisiti tra cui l'abilitazione. Tale innovazione è affiancata, per preservare una certa uniformità, dalla possibilità di accedere al servizio all'estero anche per il personale non di ruolo, purché inserito nelle graduatorie permanenti e in possesso di abilitazione (articolo 19, comma 2). Il punteggio ha inoltre lo stesso valore per tutto il personale utilizzato.

Il cambiamento introdotto nell'accesso all'insegnamento alle iniziative formative all'estero è motivato anche dall'esigenza di formare personale *in loco* da utilizzare nelle istituzioni scolastiche locali, nelle sezioni bilingue, nelle sezioni italiane e nei corsi in cui si insegnano lingua e cultura italiane, che acquisisca, mediante esperienze in istituzioni italiane e corsi di formazione e aggiornamento, la conoscenza della didattica e della qualità formativa della nostra scuola.

I docenti inviati dal territorio metropolitano hanno a questo scopo, tra le

funzioni aggiuntive individuate nella presente proposta di legge, i compiti di tutoraggio e di aggiornamento del personale *in loco* (articolo 38).

Il reclutamento è volto a valorizzare le competenze acquisite dai docenti attraverso la formazione e l'attività didattica. La novità consiste nel profilo qualificato richiesto per dirigenti e docenti (articolo 20), dimostrato attraverso il *curriculum* (articolo 23) e le prove a livello regionale (articolo 24). Le prove si svolgono a livello regionale (articoli 24, 26 e 28) per la selezione del contingente assegnato ad ogni regione. A livello nazionale avviene solo l'assegnazione di sede (articoli 24 e 28). La prova concorsuale per l'accertamento linguistico è sostituita da un'apposita certificazione fornita dal docente, ufficialmente riconosciuta dagli Stati esteri, attestante le competenze linguistiche richieste per il Paese e per l'area linguistica a cui il personale è destinato. I docenti devono possedere competenze e conoscenze interculturali, organizzative, gestionali, progettuali e relazionali (articolo 22).

La riduzione dei costi e della tempistica è assicurata non solo dal decentramento regionale del reclutamento, ma anche dalla possibilità di effettuare la domanda per il servizio all'estero per una sola area linguistica, per ambiti disciplinari e per un solo ordine di scuola, senza distinzione di grado (articolo 24). Ulteriori riduzioni dei costi sono raggiunte mediante l'obbligo di residenza all'estero per tutti i quattro anni previsti dalla presente proposta di legge (articolo 31) e dalla permanenza nella stessa sede di servizio, senza la possibilità di chiedere il trasferimento (articoli 32 e 33). Questo garantisce inoltre la continuità didattica, un fattore indispensabile per un'offerta formativa efficace.

Altra dispersione di risorse in termini di personale ed economici è recuperata attraverso la riduzione della durata oraria delle lezioni e il completamento dell'orario mediante la sostituzione di docenti temporaneamente assenti e insegnamento nelle classi collaterali, la programmazione e la progettazione effettuate dall'istitu-

zione scolastica e dall'ufficio scolastico consolare, nonché l'attività di aggiornamento rivolta al personale docente *in loco* (articoli 34 e 35).

Nell'ottica di una migliore allocazione delle risorse e della formazione del personale nei Paesi ospitanti, si è pensato inoltre di utilizzare personale *in loco* per supplenze brevi (articolo 36), personale di ruolo residente di cittadinanza italiana per la copertura di posti-orario (articolo 45) e di incentivare progetti di scambi di insegnanti (articolo 43). Per tutto il personale *in loco*, chiamato direttamente da scuole ed enti, è istituito un albo professionale presso l'ufficio scolastico consolare (articolo 42).

Un altro elemento di novità è costituito dall'individuazione dal punto di vista ordinamentale di un modello unico di scuola all'estero; in particolare per la scuola superiore di secondo grado si è pensato a un percorso quadriennale unico, salvo le varianti locali necessarie. Questo permette di creare un modello di scuola e istruzione italiane di qualità, in grado di attirare l'utenza italiana e locale.

Le istituzioni scolastiche e gli enti gestori che erogano i servizi di istruzione e di formazione linguistica culturale devono garantire un servizio efficace e di qualità. Il controllo e il monitoraggio sono attuati dall'autorità consolare, attraverso l'ufficio scolastico consolare, e dalla Direzione mediante l'istituzione dell'anagrafe delle istituzioni scolastiche italiane all'estero degli enti gestori (articolo 12), che sono tenuti ad accreditarsi.

Per quanto riguarda i corsi di lingua italiana, è eliminato il riferimento esclusivo ai nostri connazionali all'estero ed essi sono rivolti a tutta l'utenza che ne faccia richiesta (articolo 14).

L'elemento innovativo consiste anche nell'istituzione di un diploma di lingua

italiana come seconda lingua (articolo 15), secondo i criteri stabiliti dal progetto di certificazione delle lingue europee adottato dal Consiglio d'Europa, che danno diritto a crediti formativi. I corsi possono essere organizzati:

a) dagli uffici scolastici consolari in accordo con gli istituti italiani di cultura;

b) in collaborazione con gli enti gestori accreditati;

c) dagli enti gestori accreditati, che rispondono a requisiti stabiliti dal Ministro degli affari esteri con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 (articolo 14, comma 3).

La presente proposta di legge individua un'azione sistematica e sinergica:

1) a livello centrale, con la definizione delle competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la previsione della Direzione generale per la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo;

2) a livello locale con l'individuazione dei compiti e delle funzioni specifici degli uffici scolastici consolari nonché con la diffusione di corsi integrati di italiano, di sezioni di lingua italiana e di sezioni bilingue nelle istituzioni scolastiche locali, europee e internazionali;

3) con un'azione che coinvolge le regioni sia nella fase di reclutamento del personale sia nell'individuazione di progetti specifici per la promozione della lingua e della cultura italiane, coordinati con l'azione del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane, contribuendo alla conoscenza ed alla cooperazione culturale reciproca tra popoli nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.

2. Il Ministero degli affari esteri, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri di competenza e con le amministrazioni dello Stato e delle regioni ai sensi della legislazione vigente, promuove e coordina la politica culturale e di diffusione della lingua italiana all'estero, favorendo l'immagine e la conoscenza dell'Italia nel mondo nell'ottica di una reciproca cooperazione culturale internazionale.

3. La Repubblica promuove e stipula accordi bilaterali e convenzioni con Paesi esteri per la diffusione e per l'insegnamento della lingua e della cultura italiane nelle istituzioni scolastiche di tali Paesi.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

ART. 2.

(Direzione generale per la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo).

1. La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Mi-

nistero degli affari esteri assume il nome di Direzione generale per la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, di seguito denominata « Direzione ». La Direzione promuove la diffusione e la conoscenza della lingua, della cultura e della scienza italiane all'estero e attua le linee programmatiche della politica di promozione culturale e linguistica fissate dal Ministro degli affari esteri.

2. Alla Direzione sono assegnate le competenze di appartenenza degli uffici della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale e dell'ufficio II della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e, in particolare, le competenze relative:

a) alle iniziative per la promozione linguistica e scolastica delle collettività italiane nel mondo;

b) alla promozione culturale e agli istituti italiani di cultura;

c) alla promozione e alla cooperazione multiculturali e scientifiche nonché al recupero delle opere d'arte;

d) alla collaborazione culturale e scientifica bilaterale;

e) alla promozione della lingua italiana;

f) alle istituzioni scolastiche all'estero e alla gestione del relativo personale in servizio;

g) alla cooperazione interuniversitaria, alle borse di studio e agli scambi di giovani;

h) alla valutazione e all'equipollenza dei titoli di studio.

3. La Direzione si articola nei seguenti uffici destinati per aree:

a) ufficio I: area culturale, scientifica e di promozione culturale;

b) ufficio II: area di promozione della lingua italiana, della certificazione delle competenze linguistiche, delle istituzioni

scolastiche e della valutazione dei titoli di studio;

c) ufficio III: area delle borse di studio, degli scambi di giovani, dei rapporti interuniversitari e delle politiche giovanili;

d) ufficio IV: area di gestione del personale e delle risorse finanziarie, di supporto legale e contenzioso e di gestione dei servizi.

4. A livello territoriale la Direzione si articola in uffici scolastici consolari e in istituti italiani di cultura.

5. La ripartizione degli uffici scolastici consolari è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri.

6. A ciascun ufficio della Direzione è assegnato, con decreto del Ministro degli affari esteri, personale, secondo la mobilità intercompartimentale, sulla base di competenze specifiche per la diffusione della lingua, della cultura e della scienza italiane. Tali competenze possono essere acquisite anche in servizio presso il Ministero degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È considerata competenza specifica l'aver prestato servizio presso istituzioni italiane all'estero. Ciascun ufficio della Direzione è diretto da un dirigente di seconda fascia proveniente da uno dei Ministeri di cui al secondo periodo del presente comma, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

7. L'ufficio II della Direzione è affidato a personale di esclusiva provenienza dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è diretto da un dirigente indicato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

8. Il Direttore generale della Direzione appartiene al personale dirigente generale, proveniente dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è designato, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del Ministro degli affari esteri.

9. Alla Direzione sono trasferiti i capitoli di spesa relativi alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale e quelli della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri relativi ai servizi di promozione linguistica e scolastica e alle attività scolastiche, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

ART. 3.

(Funzioni della Direzione).

1. La Direzione adempie alle seguenti funzioni:

a) promuove il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato, gli enti e le istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università e di altre istituzioni culturali, ai sensi della legislazione vigente;

b) promuove la ricognizione dei bisogni formativi e culturali nelle diverse circoscrizioni consolari;

c) pianifica, programma e integra le politiche formative e culturali delle circoscrizioni consolari, attuando le direttive del Ministero degli affari esteri, in modo da non frammentare l'offerta formativa e culturale, in riferimento sia allo Stato ospitante sia all'area geografica ed economico-sociale e in modo da promuovere la sistemicità;

d) definisce le linee di indirizzo, gli obiettivi, i criteri di istituzione e di razionalizzazione e gli *standard* del sistema culturale e formativo italiano all'estero, promuovendo l'uniformità e la sistemicità dell'offerta;

e) definisce i sistemi di monitoraggio e di controllo dell'offerta formativa e culturale italiana all'estero;

f) formula un piano pluriennale di programmazione e sviluppo dell'attività di promozione culturale e linguistica italiane all'estero;

g) coordina, amministra e controlla le iniziative atte alla diffusione della lingua e della cultura italiane, attuate da istituzioni dello Stato italiano o da enti da esso riconosciuti, svolgendo una funzione di orientamento e di supporto, con l'ausilio dell'ufficio scolastico consolare e valorizzando l'interazione tra pubblico e privato;

h) vigila sulle istituzioni scolastiche a cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha concesso la parità, di concerto con il Ministero degli affari esteri, e sugli enti gestori accreditati, di cui all'articolo 16;

i) istituisce e cura l'aggiornamento dell'anagrafe delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, statali e paritarie, e degli enti gestori;

l) controlla e valuta i livelli di efficacia dell'attività formativa e culturale sulla base di obiettivi e di criteri definiti;

m) dispone l'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici;

n) promuove e supporta l'attuazione e lo sviluppo dell'autonomia scolastica, anche attraverso la diffusione di esperienze e di conoscenze organizzative e didattiche;

o) promuove e supporta la partecipazione ad iniziative europee e internazionali;

p) provvede al reclutamento, all'assegnazione, alla gestione e alla valutazione del personale in servizio all'estero;

q) promuove la formazione e l'aggiornamento professionali del personale in servizio all'estero e di quello in servizio presso la Direzione stessa;

r) promuove il diritto allo studio e cura l'attuazione delle politiche e dei servizi per gli studenti, nonché delle politiche giovanili in accordo con i Ministeri competenti e con le autorità del Paese ospitante;

s) assegna le risorse finanziarie, i finanziamenti e i contributi, esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, e provvede a monitorarne l'utilizzo;

t) promuove accordi bilaterali e convenzioni con le autorità, con le istituzioni e con gli enti sulle forme di diffusione della lingua e della cultura italiane;

u) assicura la diffusione delle informazioni e cura la raccolta di dati relativi alla diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero;

v) provvede a monitorare i servizi offerti dalla stessa Direzione e dalle sue articolazioni territoriali;

z) redige annualmente una relazione da sottoporre al Ministro degli affari esteri e al Parlamento.

ART. 4.

(Commissione di coordinamento).

1. Per coordinare e supportare le attività della Direzione è istituita, con decreto del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione di coordinamento per la diffusione della lingua, della cultura e della scienza italiane nel mondo, di seguito denominata « coordinamento ».

2. Il coordinamento assume la struttura di un comitato ristretto composto da dodici membri, più il presidente, e comprende:

a) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministri:

1) Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

2) Ministro per i beni e le attività culturali;

3) Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

4) Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

5) Ministro dell'economia e delle finanze;

b) un rappresentante della IV Commissione scuola e cultura del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) il Direttore generale della Direzione;

d) i dirigenti degli uffici della Direzione;

e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il coordinamento è presieduto e coordinato dal Ministro degli affari esteri o da un sottosegretario di Stato da lui delegato.

ART. 5.

(Ufficio scolastico consolare).

1. Presso le ambasciate e i consolati di prima categoria è istituito l'ufficio scolastico consolare, che dipende dalla Direzione. La Direzione può decidere l'accorpamento di diverse circoscrizioni consolari all'interno di un solo ufficio scolastico consolare.

2. L'ufficio scolastico consolare è diretto da un dirigente scolastico o da un dirigente tecnico-ispettivo di seconda fascia. Può avvalersi della collaborazione di personale amministrativo e docente del comparto della scuola, o di personale assunto *in loco*, di origine italiana, residente e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero da almeno due anni, e che esplica funzioni a carattere amministrativo, ove necessario.

3. L'autorità consolare svolge funzioni di sorveglianza, di vigilanza e di controllo sugli uffici scolastici consolari.

4. L'ufficio scolastico consolare svolge le sue funzioni in raccordo con gli uffici

centrali della Direzione e adempie alle seguenti funzioni:

a) attua la ricognizione delle esigenze formative e promuove lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio;

b) coordina e controlla l'offerta scolastica e formativa del territorio circoscrizionale, compresi i corsi di lingua e di cultura italiane;

c) promuove corsi di lingua e di cultura italiane in accordo con gli istituti italiani di cultura, con le scuole italiane, con gli enti gestori di cui all'articolo 16 e con le università del Paese ospitante;

d) contribuisce allo sviluppo e fornisce supporto alle reti di istituzioni scolastiche e ai corsi di lingua e di cultura italiane all'estero;

e) promuove, sostiene e facilita la collaborazione, il raccordo con gli enti e con le istituzioni del territorio coinvolti e interessati al settore della diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero;

f) formula annualmente un piano dell'offerta circoscrizionale;

g) promuove la certificazione delle competenze linguistiche acquisite nelle cattedre e nei corsi di lingua italiana in conformità al progetto di certificazione delle lingue europee adottato dal Consiglio d'Europa e alle certificazioni per lingue straniere in vigore nei Paesi extraeuropei;

h) fornisce servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, italiane ed estere, anche per progetti a carattere europeo, nazionale, circoscrizionali o intracircoscrizionali;

i) fornisce servizi di informazione, di assistenza e di consulenza al personale in servizio all'estero e in generale al personale del comparto della scuola, agli utenti e agli enti, associazioni e realtà professionali, educativi e formativi, esistenti sul territorio circoscrizionale, che ne fanno richiesta;

l) vigila sull'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni del Ministero degli affari esteri, in accordo

con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

m) vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici e dell'autonomia scolastica in relazione agli accordi con il Paese ospitante per il riconoscimento dei titoli di studio;

n) vigila sulle istituzioni scolastiche statali e paritarie e sui corsi di istruzione non statali;

o) vigila sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli obiettivi e degli *standard* definiti dal Ministero degli affari esteri;

p) monitora il sistema formativo locale in relazione al contesto economico-sociale e agli obiettivi individuati annualmente per la diffusione della lingua e della cultura italiane;

q) fornisce assistenza alla Direzione, alle istituzioni scolastiche e agli enti gestori per quanto concerne l'anagrafe delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, statali e paritarie, e l'anagrafe degli enti gestori;

r) propone annualmente alla Direzione l'assegnazione di personale;

s) redige e aggiorna annualmente l'albo professionale del personale docente, suddiviso per aree disciplinari, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, e del personale di cittadinanza italiana abilitato all'insegnamento della lingua italiana nella circoscrizione consolare;

t) formula proposte e realizza attività di aggiornamento e di formazione professionali del personale in servizio all'estero, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con le università e gli enti gestori operanti nel territorio circoscrizionale;

u) cura la diffusione delle informazioni e promuove la raccolta dei dati da inviare al Ministero degli affari esteri;

v) provvede a monitorare i servizi dell'ufficio scolastico consolare.

5. L'ufficio scolastico consolare può istituire apposite commissioni di lavoro per la realizzazione di progetti con il coinvolgimento dell'autorità consolare, degli istituti italiani di cultura, delle istituzioni scolastiche italiane, degli enti gestori, delle autorità, degli enti locali e delle università.

ART. 6.

(Piano pluriennale e piano dell'offerta circoscrizionale).

1. La Direzione predispone ogni quattro anni un piano pluriennale di programmazione e di sviluppo dell'attività di promozione culturale e linguistica italiana all'estero, di seguito denominato « piano ». Il piano è formulato sulla base delle indicazioni contenute nei piani dell'offerta circoscrizionale e nella relazione annuale del CGIE sulle attività linguistico-culturali all'estero. Il piano può essere rivisto annualmente ed è presentato al Ministro degli affari esteri e al coordinamento dal Direttore della Direzione.

2. Gli uffici scolastici consolari predispongono annualmente i piani dell'offerta circoscrizionale, che recano l'analisi dei bisogni formativi del territorio e la descrizione del contesto socio-economico e culturale, le finalità e gli obiettivi dell'azione dei medesimi uffici, il contenuto dell'offerta formativa, l'indicazione degli enti gestori, l'elenco delle collaborazioni, degli accordi e delle convenzioni attuati con le realtà locali, nonché la verifica degli obiettivi e il monitoraggio dell'offerta culturale-formativa.

ART. 7.

(Regolamento di attuazione).

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

TITOLO II
PROMOZIONE
LINGUISTICO-CULTURALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 8.

(Attività di promozione della lingua, della cultura e della scienza italiane).

1. La promozione della lingua, della cultura e della scienza italiane all'estero è attuata mediante le istituzioni scolastiche, le iniziative di formazione e i corsi di lingua e di cultura italiane di cui ai capi II e III.

CAPO II
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E
INIZIATIVE DI FORMAZIONE

ART. 9.

(Istituzioni scolastiche e iniziative di formazione).

1. Lo Stato ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero istituzioni scolastiche e iniziative di formazione linguistico-culturale.

2. L'azione dello Stato nei confronti delle istituzioni e delle iniziative di cui al comma 1 è esercitata mediante le articolazioni a livello territoriale della Direzione.

3. Il Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituisce le seguenti iniziative di formazione all'estero:

a) corsi di lingua italiana inseriti nelle scuole straniere;

b) corsi di lingua italiana integrati;

c) corsi di lingua italiana in sezioni bilingue di scuole straniere mediante accordo culturale con il Paese ospitante;

d) istituzioni scolastiche statali;

e) lettorati presso le università straniere.

4. Il Ministero degli affari esteri riconosce la parità alle istituzioni scolastiche che rispondono ai requisiti richiesti e concede la possibilità di effettuare progetti che prevedono l'istituzione di cattedre di lingua e di cultura italiane, sovvenzionate dagli enti gestori di cui all'articolo 16, da autorità locali o altri enti, associazioni e fondazioni con fini educativi ai sensi dell'articolo 13.

5. La Direzione promuove e incentiva l'istituzione e la diffusione di corsi di lingua italiana integrati e di corsi di lingua italiana in sezioni bilingue all'interno delle istituzioni scolastiche locali, europee e internazionali, prevedendo la sottoscrizione di appositi accordi culturali con i Paesi ospitanti. Nel caso di istituzioni scolastiche statali incentiva la diffusione di un unico modello di istituzione scolastica italiana all'estero ai sensi del comma 2 dell'articolo 11.

6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con provvedimenti adottati su proposta della Direzione, equipara, anche per quanto concerne l'autonomia scolastica, l'ordinamento delle istituzioni scolastiche italiane all'estero alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale, con gli adattamenti occorrenti per corrispondere alle specifiche esigenze locali.

7. Gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, di ogni ordine e grado, sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, comprensivo delle tasse di iscrizione, determinato dal Ministero degli affari esteri.

ART. 10.

(Istituzioni scolastiche paritarie).

1. Le istituzioni scolastiche italiane paritarie all'estero, riconosciute ai sensi della

legge 10 marzo 2000, n. 62, sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

2. La richiesta di parità è indirizzata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il supporto degli uffici scolastici consolari competenti.

3. Il dirigente dell'ufficio scolastico consolare della circoscrizione competente vigila sulle istituzioni scolastiche paritarie che annualmente, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui all'articolo 12, rilasciano una dichiarazione sul possesso dei requisiti prescritti per le istituzioni scolastiche italiane paritarie, ai sensi del comma 1, al fine del mantenimento della parità.

ART. 11.

(Ordinamento, piani di studio, esami, debiti formativi e sistema di crediti).

1. L'ordinamento delle istituzioni scolastiche italiane all'estero è stabilito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, su proposta della Direzione.

2. È istituito un modello ordinamentale unico, sostanzialmente uniforme, delle istituzioni scolastiche italiane all'estero. L'autonomia scolastica, didattica ed organizzativa è valorizzata anche in relazione alle varianti rese necessarie da particolari esigenze locali. Per la scuola secondaria di secondo grado è istituito un ordinamento unico quadriennale, salvo le varianti rese necessarie da particolari esigenze locali.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri, i programmi, le modalità di svolgimento degli esami e di verifica dei debiti formativi, la quota di flessibilità dell'autonomia scolastica per le istituzioni scolastiche italiane all'estero e le modalità per il rilascio e per l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi della presente legge.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, predispone un sistema di crediti delle attività formativo-didattiche e delle competenze linguistiche, utilizzabili nei diversi contesti scolastico-lavorativi e compatibile con i differenti sistemi scolastici.

5. La certificazione delle competenze linguistiche è effettuata in conformità al progetto di certificazione delle lingue europee adottato dal Consiglio d'Europa, ai fini del rilascio del diploma di cui all'articolo 15.

ART. 12.

(Anagrafe delle istituzioni scolastiche italiane all'estero).

1. Presso l'ufficio II della Direzione è istituita l'Anagrafe informatica delle istituzioni scolastiche italiane all'estero.

2. Tutte le istituzioni scolastiche italiane all'estero, statali e paritarie, sono tenute a iscriversi all'Anagrafe di cui al comma 1 e ad inviare la relazione di cui all'articolo 10, comma 3, ai fini del suo costante aggiornamento.

ART. 13.

(Cattedre sovvenzionate da enti gestori, da autorità locali o da altri enti, associazioni o fondazioni).

1. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconosce come iniziativa scolastica e formativa volta alla diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero progetti che prevedono l'istituzione di cattedre di lingua italiana presso le istituzioni scolastiche italiane o straniere e presso le università del Paese ospitante, sovvenzionate dagli enti gestori di cui all'articolo 16, da autorità locali o da altri enti, associazioni e fondazioni con fini educativi, previa autorizzazione dell'autorità consolare competente.

2. I progetti di cui al comma 1 sono monitorati dall'ufficio scolastico consolare e vigilati dall'autorità consolare competente.

CAPO III

CORSI DI LINGUA E DI CULTURA ITALIANE ALL'ESTERO

ART. 14.

(Diffusione dei corsi di lingua e di cultura italiane).

1. Al fine di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane, la Direzione promuove e sostiene corsi di lingua e di cultura italiane all'estero, anche in collaborazione con le regioni e mediante l'utilizzo di supporti telematici e informatici.

2. I corsi di lingua italiana sono rivolti a tutta l'utenza che ne fa richiesta e sono finalizzati all'apprendimento della lingua italiana, in conformità ai criteri stabiliti dal progetto di certificazione delle lingue europee adottata dal Consiglio d'Europa. I corsi sono riconosciuti ai fini del rilascio del diploma di cui all'articolo 15 e danno diritto a crediti formativi.

3. I corsi di cui al comma 2 possono essere organizzati:

a) dagli uffici scolastici consolari e in accordo con gli istituti italiani di cultura;

b) in collaborazione con gli enti gestori accreditati, di cui all'articolo 16;

c) dagli enti gestori accreditati, che rispondono a requisiti stabiliti dal Ministro degli affari esteri con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

4. L'ufficio scolastico consolare provvede a monitorare i corsi di lingua e di cultura italiane all'estero e vigila sull'osservanza degli obiettivi e dei criteri definiti dal Ministero degli affari esteri nonché dei requisiti per l'accreditamento degli enti gestori.

ART. 15.

(Diploma di italiano come lingua straniera).

1. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituisce, con proprio decreto, il diploma di italiano come lingua straniera, in conformità ai criteri stabiliti dal progetto di certificazione delle lingue europee adottato dal Consiglio d'Europa. Il diploma assicura una corrispondenza con i sistemi di crediti linguistici adottati negli Stati extraeuropei che hanno proprie certificazioni, riconosciute dal sistema nazionale di istruzione.

2. Il diploma di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, attraverso l'autorità consolare e l'ufficio scolastico consolare competenti. Esso consente l'accesso agli istituti di formazione superiore e alle università italiane agli studenti stranieri e ha valore di attestazione linguistica per gli insegnanti di lingua italiana provenienti da Paesi esteri.

3. Gli uffici scolastici consolari, in accordo con l'autorità consolare e con la Direzione, designano le sedi di svolgimento degli esami per il rilascio del diploma di cui al presente articolo.

ART. 16.

(Enti gestori di corsi di lingua e di cultura italiane all'estero. Accredimento. Anagrafe degli enti gestori).

1. La Direzione valorizza l'interazione tra pubblico e privato nell'attuazione delle iniziative di diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero mediante forme di collaborazione e convenzioni con associazioni di diritto privato locale, di seguito denominate «enti gestori».

2. Gli enti gestori devono offrire garanzie di struttura, di organizzazione e di amministrazione, che devono essere documentate, entro il primo anno dalla data della loro costituzione, attraverso un'ap-

posita procedura di accreditamento definita dal Ministro degli affari esteri con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

3. Gli enti gestori sono istituiti in base alle norme vigenti nei Paesi in cui operano e sono soggetti ai controlli amministrativi e contabili da parte degli organi locali di controllo. Essi sono altresì tenuti a redigere un bilancio di competenza al fine dell'erogazione dei contributi da parte del Ministero degli affari esteri di cui al comma 5.

4. Gli enti gestori sono tenuti all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 6 e ad aggiornare la propria posizione annualmente.

5. La Direzione eroga contributi agli enti gestori secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

6. Presso l'Ufficio I della Direzione è istituita l'anagrafe degli enti gestori accreditati, a cui gli enti sono tenuti a iscriversi all'atto dell'accREDITAMENTO e della quale sono altresì tenuti a curare l'aggiornamento mediante invio di una relazione annuale attestante il permanere dei requisiti prescritti.

TITOLO III PERSONALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 17.

(Personale).

1. Per la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero è utilizzato il seguente personale:

- a) personale di ruolo;
- b) personale assunto *in loco*.

CAPO II

CONTINGENTE DI PERSONALE

ART. 18.

(Contingente di personale da destinare all'estero).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale, è stabilito ogni quattro anni il contingente del personale da destinare all'estero, dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo, e del personale docente e amministrativo assunto *in loco*, di cui all'articolo 40, da assegnare alle istituzioni scolastiche e alle iniziative di formazione italiane all'estero di cui al capo II del titolo II, alle scuole europee e alle università estere.

2. Il contingente di cui al comma 1, determinato in base al piano del contingente proposto dall'ufficio IV della Direzione, autorizzato dal Dirigente della medesima Direzione, in relazione alle indicazioni delle autorità consolari e del piano dell'offerta circoscrizionale, non può superare il limite massimo di spesa fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il contingente di cui al comma 1 è soggetto a revisione annuale.

4. Il personale per le istituzioni e le iniziative nonché per i corsi di lingua e di cultura italiane all'estero di cui ai capi II e III del titolo II può anche essere assunto *in loco*, secondo quanto disposto dall'articolo 40 e in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 del presente articolo.

5. A ciascuna regione è assegnata, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una quota del contingente di personale da assegnare al-

l'estero sulla base di criteri definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 e in relazione anche agli *standard* di formazione raggiunti da ciascuna regione.

ART. 19.

(Criteri di scelta. Compiti).

1. Il personale da destinare all'estero è scelto tra il personale che presta servizio presso l'amministrazione dello Stato, di ruolo e non di ruolo, e che è iscritto nelle graduatorie permanenti degli uffici scolastici provinciali. Il contingente è determinato nel limite massimo di spesa stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 2, secondo i requisiti indicati dall'articolo 20 e ai sensi di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

2. Alla destinazione all'estero del personale di cui al comma 1 la Direzione provvede secondo le disposizioni del Ministero degli affari esteri.

3. Il personale destinato all'estero, dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo, svolge i compiti e le funzioni indicati nella presente legge.

CAPO III

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

ART. 20.

(Requisiti del personale da destinare all'estero).

1. La selezione per il reclutamento del personale da destinare all'estero avviene sulla base dei seguenti requisiti:

- a) accertate competenze linguistiche;
- b) conoscenze e competenze interculturali;
- c) competenze gestionali, organizzative, progettuali e relazionali;

d) *curriculum* e percorso formativo e di aggiornamento.

2. Le competenze professionali e culturali di cui al comma 1 sono valutate con riferimento specifico alle funzioni da svolgere all'estero.

ART. 21.

(Competenze linguistiche).

1. Il personale in servizio all'estero deve fornire apposita certificazione, ufficialmente riconosciuta dagli Stati ospitanti, attestante le competenze linguistiche richieste per il Paese e per l'area linguistica a cui è destinato.

2. La certificazione di cui al comma 1 ha valore biennale ai fini del processo di selezione del personale da destinare all'estero.

ART. 22.

(Competenze interculturali, gestionali, organizzative, progettuali e relazionali).

1. Il personale da destinare all'estero deve possedere competenze e conoscenze interculturali, gestionali, organizzative, progettuali e relazionali.

2. Le competenze di cui al comma 1 del presente articolo sono accertate mediante il *curriculum* e il percorso formativo e di aggiornamento, di cui all'articolo 23, e mediante una prova scritta a livello regionale, di cui agli articoli 26 e 28, e un colloquio a livello nazionale finalizzato all'assegnazione di sede, di cui agli articoli 27 e 28.

ART. 23.

(Curriculum e percorso formativo e di aggiornamento).

1. Nel *curriculum* del personale da destinare all'estero sono valutati:

a) il titolo di studio e le abilitazioni;

b) l'esperienza didattica e di insegnamento, dirigenziale, amministrativa e organizzativa nelle istituzioni scolastiche del territorio nazionale, sia come servizio di ruolo che come servizio a tempo determinato, e nelle istituzioni scolastiche e iniziative di formazione di cui ai capi II e III del titolo II;

c) il percorso formativo e di studio all'estero, effettuato anche per periodi di tempo limitato, ma comunque non inferiore a tre mesi, mediante programmi riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o presso università estere;

d) le attività di aggiornamento didattico, interculturale, organizzativo e gestionale svolte sul territorio nazionale o all'estero, organizzate dagli uffici periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero degli affari esteri o dagli uffici scolastici consolari;

e) le attività di aggiornamento didattico e interculturale svolte presso sedi universitarie italiane o estere;

f) i *master*, i corsi di perfezionamento e i dottorati di ricerca specificamente connessi con l'ambito disciplinare di insegnamento all'estero, per il personale docente, e con le funzioni direttive e amministrative per il restante personale;

g) la conoscenza della metodologia dell'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua per i docenti di lingua italiana o di lingue straniere;

h) le conoscenze informatiche e multimediali.

ART. 24.

(Selezione del personale dirigente, docente e amministrativo).

1. Il processo di selezione per il reclutamento del personale dirigente, docente e

amministrativo avviene a due livelli, uno regionale e uno nazionale.

2. La selezione del personale docente e amministrativo è effettuata per ordini e ambiti disciplinari, senza distinzione di grado e di classi di concorso, e per una sola area linguistica. Le classi di concorso sono accorpate per ambiti disciplinari; i gradi, primo e secondo, sono accorpati per ordini, primario e secondario.

3. La selezione dei dirigenti da assegnare agli uffici scolastici consolari è effettuata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 28.

ART. 25.

(Reclutamento del personale docente e amministrativo in servizio all'estero).

1. Al servizio presso le istituzioni scolastiche e nelle iniziative di formazione di cui al capo II del titolo II per cui può accedere, mediante il processo di selezione di cui agli articoli 26 e 27, personale di ruolo e un contingente di personale non di ruolo appartenente ai determinati ambiti disciplinari, indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, e comunque iscritto nelle graduatorie permanenti degli uffici scolastici provinciali.

ART. 26.

(Fase di selezione regionale per il reclutamento del personale docente e amministrativo).

1. Il processo di selezione regionale per il reclutamento del personale docente e amministrativo avviene ad opera degli uffici scolastici regionali ogni quattro anni e deve concludersi almeno sei mesi prima della fase nazionale di selezione, di cui all'articolo 27, pena la perdita del contingente assegnato alla regione per l'estero.

2. Il competente ufficio scolastico regionale provvede all'accertamento e alla valutazione dei titoli attestanti le competenze linguistiche, il *curriculum* e il per-

corso formativo e di aggiornamento, attraverso l'assegnazione di un punteggio ai sensi del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

3. I candidati devono inoltre fornire due lettere di presentazione rilasciate da personale direttivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da personale docente in servizio presso le università italiane o estere.

4. Le competenze interculturali, gestionali, organizzative, progettuali e relazionali sono accertate mediante una prova scritta organizzata dal competente ufficio scolastico regionale in collaborazione con istituzioni scolastiche, università e enti locali ed effettuata presso tali organismi in periodi di sospensione delle attività didattiche. La prova può avvenire anche con strumenti multimediali e la valutazione dà diritto a un punteggio, definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

5. Il competente ufficio scolastico regionale redige apposite graduatorie di merito regionali sulla base del contingente assegnato alla stessa regione ai sensi del comma 5 dell'articolo 18. In graduatoria è inserito un numero doppio di candidati rispetto al contingente assegnato alla regione. Le graduatorie sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

6. Le graduatorie di merito regionali del personale da destinare all'estero hanno durata quadriennale e possono essere aggiornate a decorrere dal secondo anno di validità solo per l'inserimento e per la valutazione di titoli culturali. Scaduti i quattro anni, esse devono essere redatte nuovamente in seguito a nuova selezione per il reclutamento del personale.

ART. 27.

(Fase di selezione nazionale per il reclutamento del personale docente e amministrativo).

1. Il processo di selezione nazionale per il reclutamento del personale docente am-

ministrativo avviene ad opera dell'Ufficio IV della Direzione ogni quattro anni sulla base della fase di selezione regionale, e si conclude almeno sei mesi prima dell'invio del contingente all'estero, secondo il calendario dell'emisfero boreale.

2. La fase di selezione nazionale è volta a individuare, sulla base di un colloquio selettivo dei titoli e delle competenze valutate a livello regionale, la sede di assegnazione del personale per ciascuna delle aree linguistiche.

3. I candidati, selezionati a livello regionale, sono convocati dall'Ufficio IV della Direzione in sede da definire, anche a livello regionale, a cura del Ministero degli affari esteri, per il colloquio di cui al comma 2. L'esito del colloquio, valutato con un punteggio stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, è pubblicato sul sito *internet* del Ministero degli affari esteri insieme alla sede di servizio assegnata almeno sei mesi prima dell'invio del contingente all'estero, secondo il calendario dell'emisfero boreale.

4. I docenti che hanno superato la fase di selezione nazionale e a cui è assegnata la sede di servizio hanno l'obbligo di comunicare l'accettazione dell'incarico entro due settimane dalla pubblicazione sul sito del Ministero degli affari esteri, di cui al comma 3, e di darne contestuale e immediata comunicazione alla sede di servizio sul territorio nazionale.

ART. 28.

(Reclutamento del personale dirigente).

1. Il processo di selezione per il reclutamento del personale dirigente avviene in prima fase a opera degli uffici scolastici regionali ogni quattro anni e deve concludersi almeno sei mesi prima della fase nazionale di selezione di cui al comma 3.

2. Gli uffici scolastici regionali accertano le competenze interculturali, organizzative, gestionali, progettuali e relazionali

dei dirigenti attraverso la valutazione dei titoli e una prova selettiva, effettuata anche con strumenti multimediali. Dopo la fase di valutazione i medesimi uffici, sulla base di un apposita graduatoria di merito, segnalano i dirigenti che possono concorrere all'assegnazione di sede all'estero sia presso le istituzioni scolastiche statali italiane sia presso gli uffici scolastici consolari, secondo una quota regionale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. La fase di selezione nazionale è attuata presso il Ministero degli affari esteri sulla base degli esiti della fase di selezione regionale. Essa è volta a individuare, attraverso un colloquio selettivo anche in lingua straniera, le competenze di cui al comma 2. Il colloquio si svolge davanti ad una commissione esaminatrice, composta ai sensi di quanto indicato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, ed è valutato secondo un punteggio definito dal citato regolamento.

4. La sede di destinazione all'estero è assegnata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio selettivo.

ART. 29.

(Pubblicazione dei risultati).

1. I risultati della selezione regionale per il reclutamento del personale dirigente sono pubblicati, entro un mese dall'effettuazione della prova di cui all'articolo 28, comma 2, e sono pubblicati sul sito *internet* dell'ufficio scolastico regionale.

2. I risultati della selezione nazionale per il reclutamento del personale dirigente e l'assegnazione di sede sono pubblicati, entro una settimana dal colloquio selettivo di cui all'articolo 28, comma 3, sul sito *internet* del Ministero degli affari esteri, e comunque sei mesi prima dell'invio del personale all'estero, secondo il calendario dell'emisfero boreale.

CAPO IV

SERVIZIO ALL'ESTERO

ART. 30.

(Assegnazione della sede di servizio, collocamento fuori ruolo e permanenza nelle graduatorie permanenti provinciali).

1. L'assegnazione della sede di servizio all'estero avviene a cura dell'Ufficio IV della Direzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il personale docente e amministrativo a tempo indeterminato è collocato fuori ruolo per il periodo in cui esercita le proprie funzioni all'estero con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al personale docente e amministrativo non di ruolo assegnato al servizio all'estero è garantita la permanenza nelle graduatorie permanenti degli uffici scolastici provinciali del territorio nazionale e la possibilità di aggiornamento secondo quanto disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il personale collocato fuori ruolo mantiene per tutta la durata della permanenza all'estero il posto-funzione con perdita della titolarità nella scuola o nell'ufficio di provenienza. Al rientro a tale personale è assicurata la priorità nella scelta della sede di servizio.

5. Il personale in servizio all'estero è notificato alle autorità del Paese ospitante e iscritto in calce alla lista consolare.

6. La Direzione ha l'obbligo di espletare tutte le procedure di invio del personale all'estero due mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico secondo il calendario dell'emisfero boreale. Il personale in servizio all'estero ha il dovere di prendere servizio dieci giorni lavorativi prima dell'inizio

delle lezioni in modo da espletare le pratiche di inserimento e di formazione iniziale presso la sede di destinazione. In questo caso le ferie previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto della scuola devono essere godute prima di tale data.

ART. 31.

(Durata del servizio prestato all'estero dal personale dirigente, docente e amministrativo).

1. Il personale docente e amministrativo presta servizio all'estero per un periodo di quattro anni, che possono essere prorogati di altri quattro anni, anche senza soluzione di continuità, dopo un procedimento di valutazione a cura degli uffici scolastici regionali, su indicazione dell'autorità consolare e dell'ufficio scolastico consolare, sentito il dirigente scolastico della sede di servizio. La proroga è soggetta ad approvazione da parte della Direzione.

2. Il periodo massimo di servizio all'estero è di otto anni. Non sono previsti periodi di proroga differenti da quelli indicati dal comma 1.

3. Il personale dirigente presta servizio all'estero per cinque anni, che possono essere prorogati di altre cinque anni, anche senza soluzione di continuità, dopo un procedimento di valutazione a cura della Direzione e dell'ufficio scolastico regionale, su indicazione dell'autorità consolare.

4. Nel determinare il prolungamento della permanenza all'estero di tutto il personale, la Direzione considera il limite massimo di spesa stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 2, le indicazioni del Ministero degli affari esteri e i piani dell'offerta circoscrizionale. La Direzione, in caso di permanenza in servizio all'estero senza soluzione di continuità, può prevedere il trasferimento di sede.

5. La destinazione all'estero può cessare in qualunque momento, con decreto

del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per ragioni di servizio o al termine del primo anno di inserimento per comprovata perdita dei requisiti previsti dalla presente legge e deve essere comunicata al personale interessato novanta giorni prima del termine dell'anno scolastico stabilito in base al calendario vigente per il territorio nazionale.

ART. 32.

(Obbligo di residenza e rientro del personale in servizio all'estero).

1. Il personale in servizio all'estero ha l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a quattro anni per il personale docente e amministrativo e a cinque anni per il personale dirigente, salvo gravi e comprovati motivi di carattere personale o familiare o per immisione nei ruoli del territorio nazionale.

2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del limite previsto dal comma 1 dell'articolo 31, le spese di viaggio sono a carico dell'interessato.

3. Per il personale non di ruolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tale personale può chiedere il rientro anticipato in caso di nomina a tempo indeterminato nei ruoli del territorio nazionale. Il servizio prestato all'estero è valutato in misura doppia rispetto al servizio prestato nei ruoli del territorio nazionale.

4. Al personale destinato alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente delle medesime scuole.

ART. 33.

(Trasferimenti).

1. A tutto il personale in servizio all'estero non è consentito chiedere il trasferimento di sede se non al termine del primo mandato di servizio all'estero di quattro anni per il personale docente e

amministrativo, e di cinque anni per il personale dirigente.

2. Nel caso di proroga dell'incarico di servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 31, l'assegnazione di sede avviene a opera della Direzione con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e deve tener conto delle competenze maturate dal personale, degli incarichi svolti e dei progetti realizzati per conto dell'istituzione scolastica di servizio e del competente ufficio scolastico consolare.

3. Al personale in servizio all'estero e ai suoi congiunti a carico spetta il rimborso delle spese di viaggio per la presa di servizio all'estero o per il congedo al termine del periodo di servizio previsto dall'articolo 31. Le spese di trasferimento a domanda sono a carico dell'interessato. Nel caso di trasferimento per decisione della Direzione, ai sensi del comma 2, le spese sono a carico del Ministero degli affari esteri.

ART. 34.

(Orario e obblighi di servizio all'estero del personale docente).

1. L'orario e gli obblighi di servizio del personale docente all'estero sono stabiliti dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in relazione alle istituzioni scolastiche presso cui il medesimo personale presta servizio e in considerazione di quanto indicato dal sistema di istruzione del Paese ospitante.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone cattedre-orario sulla base delle indicazioni e degli accordi approvati dallo stesso Ministero degli affari esteri con le istituzioni scolastiche presso cui i docenti prestano servizio.

3. Nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero i docenti, il cui orario di servizio è inferiore a quello previsto dal Ministero

degli affari esteri, sono tenuti al completamento dell'orario di lezione da effettuare mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali, in attività di recupero, in attività di programmazione e di progettazione dell'istituto o dell'ufficio scolastico-consolare e in attività di aggiornamento del personale e dei docenti *in loco*.

4. Nelle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado italiane statali e paritarie all'estero, le ore di insegnamento di materie obbligatorie eccedenti le cattedre-orario assegnate dal Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 2 sono ripartite in primo luogo tra i docenti già in servizio e, successivamente, tra il personale docente nominato *in loco*.

5. Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite come soprannumerarie in conformità alle disposizioni vigenti in materia sul territorio nazionale e sono poste a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

ART. 35.

(Assenze e ferie).

1. Nelle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado italiane all'estero, nonché nelle sezioni italiane di istituzioni scolastiche e straniere, i docenti temporaneamente assenti per non oltre quindici giorni, e nelle istituzioni scolastiche primarie e dell'infanzia italiane all'estero, i docenti temporaneamente assenti per non oltre sei giorni, sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento tra i docenti a tempo indeterminato, fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali. Non possono essere nominati supplenti per assenze di personale docente inferiori rispettivamente a quindici e a sei giorni.

2. Il personale in servizio all'estero presso le istituzioni scolastiche italiane di

cui al comma 1 usufruisce degli stessi giorni di ferie del personale del territorio nazionale. Nel periodo che precede l'inizio dell'anno scolastico del primo anno di servizio il personale è tenuto ad effettuare le ferie spettanti dodici giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

3. Le ferie devono essere usufruite nel periodo di sospensione delle attività didattiche, con riferimento ai calendari scolastici vigenti nel Paese estero sede dell'istituzione scolastica italiana.

ART. 36.

(Supplenze).

1. Le supplenze sono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 35.

2. Le supplenze superiori a quindici giorni nelle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado e a sei giorni nelle istituzioni scolastiche primarie e dell'infanzia italiane all'estero sono assegnate a personale assunto *in loco*, tramite chiamata diretta dell'ufficio scolastico consolare competente, e iscritto all'albo tenuto presso il medesimo ufficio.

ART. 37.

(Valutazione del servizio prestato all'estero).

1. Il servizio prestato all'estero è valutato doppio rispetto a quello prestato sul territorio nazionale ed è considerato ai fini dell'inserimento nei ruoli dirigenziali del comparto della scuola.

2. Il personale che ha prestato servizio all'estero può essere utilizzato presso gli uffici dell'amministrazione regionale o nazionale per la realizzazione di progetti inerenti la promozione della lingua, della cultura e della scienza italiane all'estero.

CAPO V
FUNZIONI E COMPITI DEL
PERSONALE

ART. 38.

(Funzioni del personale in servizio all'estero).

1. I dirigenti in servizio presso gli uffici scolastici consolari sono tenuti ad espletare le funzioni assegnate ai medesimi uffici ai sensi dell'articolo 5.

2. Il personale docente e amministrativo in servizio all'estero, oltre ad espletare le funzioni e i compiti previsti per il territorio nazionale, è tenuto a svolgere le seguenti funzioni:

a) tutoraggio verso il nuovo personale inviato dal territorio nazionale;

b) aggiornamento e formazione professionali del personale assunto *in loco* e del personale locale nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7;

c) direzione e partecipazione a progetti miranti al miglioramento dell'offerta formativa deliberati dall'ufficio scolastico consolare o dall'istituzione scolastica.

3. Allo scopo di verificarne l'idoneità e la professionalità in relazione all'espletamento dell'incarico all'estero, al termine del primo anno di servizio all'estero l'operato del personale docente e amministrativo è sottoposto a valutazione da parte dell'ufficio scolastico consolare. Il personale dirigente è sottoposto a valutazione da parte dell'autorità consolare.

CAPO VI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALI

ART. 39.

(Formazione e aggiornamento professionali del personale in servizio all'estero).

1. Il personale nominato per la prima volta in servizio all'estero o con cambio di

sede assume servizio dieci giorni lavorativi prima dell'inizio dell'anno scolastico per espletare le procedure di inserimento del nuovo personale, comprensive di un corso di formazione interno all'istituzione. Le istituzioni scolastiche sono tenute a predisporre a tale scopo un servizio di tutoraggio che accompagna il nuovo docente per il primo anno di servizio.

2. La Direzione individua e promuove, in collaborazione con gli uffici scolastici regionali, e sulla base delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, interventi di formazione e di aggiornamento professionali continui per il personale delle istituzioni scolastiche. Tali interventi di formazione e aggiornamento costituiscono titolo valido ai fini della valutazione per il reclutamento del personale da destinare al servizio all'estero.

3. Ai fini di cui al presente articolo, la Direzione può avvalersi anche delle iniziative organizzate da istituzioni scolastiche e universitarie straniere, operanti nel territorio nazionale o nelle circoscrizioni consolari.

CAPO VII

PERSONALE DOCENTE *IN LOCO*

ART. 40.

(Personale docente assunto in loco).

1. Per coprire le esigenze didattiche nei corsi di lingua e di cultura italiane e nelle istituzioni scolastiche all'estero, le istituzioni scolastiche e gli enti gestori possono assumere personale *in loco* idoneo a svolgere le funzioni di insegnamento. Tale personale è assunto con contatto di diritto privato.

2. Il personale assunto *in loco* deve possedere il titolo di studio, equivalente ed equipollente, richiesto al personale italiano inviato dal territorio nazionale, l'abilitazione all'insegnamento, anche secondo accordi di reciprocità con il Paese estero ospitante e le certificazioni delle compe-

tenze linguistiche previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

3. Il personale assunto *in loco* deve essere iscritto all'albo professionale tenuto presso il competente ufficio scolastico consolare ai sensi dell'articolo 42 e deve presentare domanda all'istituzione scolastica o all'ente gestore interessato.

ART. 41.

(*Abilitazione*).

1. L'abilitazione all'insegnamento per il personale *in loco* che non ne è in possesso secondo gli accordi per il riconoscimento dei titoli di studio è conseguita secondo apposite convenzioni stipulate tra il Ministero degli affari esteri e l'autorità locale.

ART. 42.

(*Albo professionale*).

1. Presso l'ufficio scolastico consolare competente è istituito un albo professionale del personale docente delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e dei corsi di lingua e di cultura italiane all'estero gestiti dagli enti gestori.

2. All'albo di cui al comma 1 può accedere solo il personale che ha i requisiti richiesti per l'insegnamento e che risiede da almeno due anni nel territorio della circoscrizione consolare.

3. L'albo di cui al presente articolo è aggiornato annualmente a cura dell'ufficio scolastico consolare competente.

ART. 43.

(*Scambio di insegnanti*).

1. La Direzione e il competente ufficio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con le regioni, con gli uffici scolastici regionali e con gli uffici scolastici consolari, promuovono e incentivano accordi e convenzioni per lo scambio di docenti tra il

territorio nazionale e i Paesi esteri al fine di formare, aggiornare e migliorare le competenze didattiche e multiculturali dei medesimi docenti.

2. I progetti di scambio di cui al comma 1 sono concordati e attuati dagli uffici scolastici regionali e dagli uffici scolastici consolari e possono avere durata annuale o biennale. Il trattamento giuridico ed economico è equiparato a quello degli insegnanti assunti *in loco*, salvo le spese di viaggio di andata e di ritorno.

ART. 44.

(Procedura di nomina).

1. La nomina del personale supplente e del personale assunto *in loco* è effettuata dalle istituzioni scolastiche riconosciute e finanziate dal Ministero degli affari esteri e dagli enti gestori accreditati, dietro presentazione di domanda da parte dell'interessato all'istituzione o all'ente competente e previa iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 42. In caso di assenza di accordi o di mancata stipula delle convenzioni in materia di abilitazione di cui all'articolo 41, si applicano le norme previste dall'ordinamento nazionale.

2. Nel caso di corsi di lingua italiana finanziati da enti gestori o inseriti nelle attività didattiche di istituzioni scolastiche locali, che non ricevano finanziamenti o contributi diretti dal Ministero degli affari esteri, l'ente o l'istituzione può procedere all'assunzione secondo le norme previste dall'ordinamento nazionale.

3. L'ufficio scolastico consolare vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

ART. 45.

(Personale a tempo indeterminato residente all'estero).

1. Il personale a tempo indeterminato che si trova all'estero in aspettativa per motivi familiari, senza assegno, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e che è in possesso dei

requisiti previsti dalla presente legge, può chiedere di prestare servizio nella circoscrizione consolare di residenza.

2. Il personale a tempo indeterminato di cui al comma 1 è assunto con le modalità previste per il personale *in loco* e, all'atto della presa in servizio, decade dalla sede nazionale di appartenenza.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46.

(Norme applicabili al personale amministrativo).

1. Per quanto non espressamente disciplinato, al personale amministrativo in servizio all'estero si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per il personale docente, con esclusione delle disposizioni in materia di supplenze e di iscrizione all'albo professionale.

ART. 47.

(Clausula di invarianza finanziaria ed entrata in vigore).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,94



16PDL0021330